

COMUNE DI CENTURIFE
REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

TITOLO II – MERCATO SETTIMALE

CAPO I - NORME GENERALI

- Articolo 4 Definizioni

CAPO II – AREA PUBBLICA DI MERCATO ED ORARI DI SVOLGIMENTO

- Articolo 5 Ammissione al mercato settimanale
- Articolo 6 Aree destinate al mercato ed orari

CAPO III – DISCIPLINA DEI POSTEGGI MERCATALI

- Articolo 7 Posteggi e dimensioni
- Articolo 8 Assegnazione dei posteggi
- Articolo 9 Bando di assegnazione dei posteggi
- Articolo 10 Formazione della graduatoria
- Articolo 11 Criteri di assegnazione dei posteggi
- Articolo 12 Validità graduatorie
- Articolo 13 Posteggi non occupati
- Articolo 14 Assegnazione di posteggi temporaneamente liberi
- Articolo 15 Trasferimento delle concessioni di posteggio
- Articolo 16 Divieto della concessione di posteggio
- Articolo 17 Subingresso nella concessione del posteggio
- Articolo 18 Revoca e Decadenza
- Articolo 19 Registro dei concessionari di posteggio
- Articolo 20 Tassa di posteggio
- Articolo 21 Caratteristiche delle attrezzature e banco di vendita
- Articolo 22 Calendario annuale
- Articolo 23 Esercizio dell'attività di commercio fuori posteggio
- Articolo 24 Pubblicità dei prezzi

CAPO IV – CONTROLLO, GESTIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO

- Articolo 25 Norme igienico – sanitarie
- Articolo 26 Gestione, ordine e disciplina del mercato

CAPO V - DIVIETI

Articolo 27 Amplificazione dei suoni

Articolo 28 Spostamento luogo e giorno del mercato

Articolo 29 Divieto di circolazione ai veicoli

TITOLO III – POSTEGGI ISOLATI CONCESSI PER UNO O PIU’ GIORNI LA SETTIMANA

Articolo 30 Posteggi isolati non mercatali

Articolo 31 Autorizzazioni temporanee in occasione di eventi particolari (feste religiose, sagre, commemorazione dei defunti, attività di promozione del territorio, ecc.) o di riunione di persone (valide solo per la durata di svolgimento della manifestazione)

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE (Tipologia B)

Articolo 32 Svolgimento dell’attività itinerante

TITOLO V – COMMISSIONE PER IL COMMERCIO

Articolo 33 Commissione per il commercio su aree pubbliche

TITOLO VI – SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 34 Sanzioni

Articolo 35 Disposizioni transitorie

Articolo 36 Norme di rinvio

Articolo 37 Variazioni al Regolamento

Articolo 38 Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto e per scopo di disciplinare il funzionamento del commercio su aree pubbliche ai sensi delle Leggi Regionali 1.03.1995 n.18 e 8.01.1996 n.2, nonché della circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca n. 4754 del 6.04.1996, del Decreto L.vo n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 2 DEFINIZIONI

Per “aree pubbliche” si intendono strade, canali, piazze ecc. comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per “posteggio” si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, il quale può essere svolto:

- *su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale pari a (12) dodici anni, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno 5 (cinque) giorni la settimana (mercato giornaliero - tipologia A);*
- *su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale pari a (12) dodici anni, per essere utilizzate dagli stessi soggetti per uno o più giorni la settimana (mercato settimanale - tipologia B);*
- *su qualsiasi area, purché in forma itinerante (tipologia C).*

L'attività del commercio su aree pubbliche per la tipologia A e B è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune di Centuripe, quella per la tipologia C dal Comune dove la persona fisica o giuridica intende svolgere l'attività, che può essere quello di residenza, nonché qualsiasi altro.

I titolari di autorizzazione di tipo C, prima di esercitare la vendita, devono presentarsi al locale Comando di P. M. per essere informati delle eventuali limitazioni al commercio esistenti nel territorio.

TITOLO II – MERCATO SETTIMALE

(CAPO I - NORME GENERALI)

Art. 4 DEFINIZIONI

1. *Il presente regolamento mira a disciplinare il mercato settimanale alla luce della nuova normativa riguardante il commercio su aree pubbliche., ed in particolare della citata L.R. n. 18/95, modificata con L.R. n. 2/96, con le modifiche di cui all'art. 24 della l.r. 22/12/1999, n. 28, dal Decreto Leg.vo n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni.*
2. *Agli effetti del presente regolamento:*
 - a) *per “ mercato ” o “ mercato locale ” o “ fiera ” o “ fiera locale ” si intende l'afflusso settimanale di operatori commerciali, debitamente autorizzati sull'area (pubblica o privata di cui il Comune abbia disponibilità) adeguatamente organizzata e chiusa al transito veicolare ;*
 - b) *per “ settore merceologico ” s'intende l'insieme dei prodotti alimentari (Settore Alimentare) o non alimentari (Settore non alimentare) o degli uni e degli altri (Settore Misto) così come previsto dalla L.R. 22/12/1999, n.28 ;*
 - c) *per “ agricoltori ” s'intendono i produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi del Decreto L.vo 18 Maggio 2001 n.228 .*

(CAPO II - AREA PUBBLICA DI MERCATO ED ORARI DI SVOLGIMENTO)

Art. 5 AMMISSIONE AL MERCATO SETTIMANALE

1. *Sono ammessi a frequentare il mercato settimanale locale tutti coloro che sono titolari di “ Autorizzazione amministrativa ” per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 2 lett.b), ai quali è stata già rilasciata, per conversione, ai sensi dell'art.17 della Legge Regionale 1 Marzo 1995, n.18 e successive modifiche. L'ammissione avviene altresì previo bando.*
2. *Sono altresì ammessi a frequentare, nel limite dei posteggi disponibili nel settore “ Alimentare, Piante, Fiori e Sementi ”, i Produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi del Decreto L.vo 18 Maggio 2001 n.228.*

Art. 6 AREE DESTINATE AL MERCATO ED ORARI

1. *Le aree pubbliche destinate all'esercizio del mercato settimanale del Lunedì nel Comune di Centuripe, con posteggio fisso e contiguo, sono così determinate:*
 - ✓ *Settore alimentare ;*
 - ✓ *Settore non alimentare ;*
 - ✓ *Produttori Agricoli .*

2. *La superficie complessiva dell'area destinata all'esercizio dell'attività è ripartita in singoli posteggi.
L'area di mercato ed i posteggi attuali risultano dalla planimetria allegata ;
Quando la giornata di mercato ricade in giorno festivo e il lunedì successivo alle tornate elettorali, il mercato non sarà effettuato;
Il Sindaco, previa richiesta degli Operatori o dell'Associazione di Categoria, può anticiparlo, posticiparlo o confermarlo dandone pubblico avviso, mediante ordinanza.*
3. *L'orario di svolgimento di mercato è consentito per sei ore e trenta minuti consecutivi ed è fissato nel modo seguente: **lunedì dalle ore 7,00 alle ore 13,30***

(CAPO III – DISCIPLINA DEI POSTEGGI MERCATALI)

Art. 7 POSTEGGI E DIMENSIONI

1. *Per posteggio si intende la parte dell'area, pubblica o privata di cui il Comune abbia disponibilità, che viene data in concessione agli esercenti ai sensi dell'art.70 del Decreto L.vo 26 Marzo 2010 n.59 ;*
2. *Le merci poste in vendita devono essere distribuite sui banchi appositamente attrezzati la cui misura massima è così stabilita:*
 - *Produttori diretti: m. 3,00 x m. 3,00 ;*
 - *Alimentari: m. 8,00 x m. 4,00 ;*
 - *Non Alimentari: m. 8,00 x m. 4,00*

Sono fatti salvi i posteggi determinati con superfici superiori a quelle sopra indicate perchè già assegnati per comprovata necessità e per la caratteristica dell'attrezzatura e del mezzo posseduto adibito alla vendita .

Eventuali deroghe alle misure così stabilite potranno essere concesse dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, sentito il Comando di Polizia Municipale, in casi di comprovata necessità e attinenti alle caratteristiche delle attrezzature e del mezzo posseduto e adibito alla vendita, compatibilmente con le aree pubbliche determinate al precedente art.6 del presente Regolamento .

3. *Le aree dei posteggi sono delimitate mediante segnaletica orizzontale tratteggiata di colore bianco e numerazione progressiva.*
4. *I posteggi devono essere occupati dal titolare della concessione e / o in caso di società dai soci regolarmente delegati.*
5. *Il concessionario può farsi coadiuvare dai propri familiari o da altra persona nel rispetto della legislazione vigente .*
6. *In caso di comprovata necessità, il concessionario può farsi sostituire da un rappresentante da lui ufficialmente delegato, previa comunicazione all' Ufficio Attività Produttive e per un numero di giornate non superiore ai giorni di attività possibili nel corso di tre mesi .*
7. *I rappresentanti per accedere al mercato devono esibire dichiarazione del titolare specificante la delega affidata loro nonché il proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Essi hanno l' obbligo di esporre la copia dell' autorizzazione e la dichiarazione del titolare specificante la delega loro affidata.*
8. *In caso di sostituzione con rappresentante la presenza viene conteggiata al concessionario del posteggio.*

Art. 8
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. *Il mercato, anche per esigenze di carattere igienico-sanitario, come previsto dall'art. 11 della legge regionale n.18 / 95, è diviso in due grandi sezioni: SETTORE ALIMENTARE e SETTORE NON ALIMENTARE e consta, alla data attuale, di n. 30 posteggi per n. 59 concessioni garantite con un turno ogni settimana . Il numero massimo dei posteggi presenti nel mercato settimanale, a seguito della modifica apportata con Deliberazione di C. C. n. 15 del 6. 04. 2004, è stabilito in 50 . Alla riduzione dei posti del mercato settimanale si arriverà progressivamente qualora si renderanno liberi dei posteggi per cause di decadenza, revoca o rinuncia .*
2. *I produttori agricoli, singoli o associati, nella misura del 10% del numero massimo dei posteggi stabiliti in 50, possono porre in vendita i prodotti nei fondi da loro condotti per coltura e / o allevamento. La qualità di produttore diretto è comprovata mediante iscrizione nel Registro delle Imprese e dal certificato rilasciato dalla Polizia Municipale del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il certificato deve essere rinnovato annualmente e deve attestare la località e l'ampiezza della superficie utilizzata / coltivata.*
3. *Quando si sarà raggiunto il numero massimo dei posteggi previsti (50) cinquanta, gli eventuali posteggi all' interno del mercato settimanale del Lunedì che si renderanno vuoti a seguito di rinunzia, revoca o decadenza potranno essere riassegnati secondo le disposizioni di legge vigenti, tenendo conto comunque, anche per motivi di natura igienico-sanitaria, del settore merceologico (settore alimentare e non) e della riserva per gli agricoltori.*
4. *Nell' atto di concessione del posteggio sarà precisata la specializzazione merceologica dei prodotti che si intendono vendere . Il concessionario dovrà sottoscrivere, per accettazione, che il posteggio verrà assegnato per una determinata specializzazione merceologica (salumi, ortofrutta, carni, abbigliamento, calzature, ecc.), variando la quale, senza preventivo assenso del Comune, la concessione decade. La specializzazione merceologica sarà vincolante e inderogabile anche per i casi di sub ingresso a qualsiasi titolo – per acquisto, affitto, donazione, eredità, ecc. – Il mancato rispetto della corrispondenza di specializzazione merceologica comporterà il diniego al sub ingresso. Il cedente dovrà dichiarare nell' atto di vendita, affitto o altro, quello che nel posteggio si è legittimamente autorizzati a vendere .*

Art. 9
BANDO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. *Gli esercenti che intendono ottenere posteggi devono fare domanda al Sindaco . Nel caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i criteri in appresso indicati.*
2. *L'assegnazione dei posteggi avverrà mediante apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune e nei consueti luoghi di affissione, almeno 90 giorni prima della formazione della graduatoria.*
3. *Il bando deve indicare tra l'altro:*
 - *gli elementi identificativi del mercato ;*
 - *la suddivisione dell'area del mercato in settori merceologici omogenei ;*
 - *il numero dei posteggi riservati a ciascun settore ;*
 - *i criteri di formazione della graduatoria di cui ai successivi articoli.*

Art. 10
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L' Ufficio commercio, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, formerà una graduatoria generale sulla scorta e nell'ordine dei criteri stabiliti dal successivo art.11 ;
2. Gli estremi di concessione del posteggio saranno riportati sull'autorizzazione al commercio ;
3. Nell' ambito dell' area mercatale, fatto salvo il periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto (2017 – 2020), un medesimo soggetto giuridico può essere titolare o possessore, nel massimo, di 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare) .

Art. 11
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

I posteggi saranno assegnati in concessione per dodici anni, quale limite massimo consentito, al termine dei quali sarà indetto un nuovo bando pubblico ;

In conformità a quanto previsto dal punto 2 lettera a) e b) dell' Intesa del 5 luglio 2012 e dal punto 2 (Criteri di selezione) lettera a) e b) del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24. 01. 2013, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicheranno i seguenti criteri e relativi punteggi :

- 1) *Maggiore professionalità dell' impresa acquisita nell' esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese :*
 - *Anzianità dell' esercizio dell' Impresa, comprovata dalla durata dell' iscrizione, quale impresa attiva, nel registro dell' imprese ; l' anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell' eventuale dante causa :*
 - *Anzianità di iscrizione fino a 5 anni* **punti 40**
 - *Anzianità di iscrizione maggiore di cinque anni e fino a dieci anni* **punti 50**
 - *Anzianità di iscrizione oltre i dieci anni* **punti 60**
- 2) *Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione : in fase di prima applicazione per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione è attribuito un punteggio pari a 40 punti ;*
- 3) *Criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore : oltre ai criteri di cui al punto 1) , comunque prioritari, è attribuito un punteggio pari a **7 punti**, per l' assunzione dell' impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata ;*

Criterio relativo alla presentazione da parte dell' impresa partecipante alla selezione per l' assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio **punti 3**

In caso di ulteriore parità si terrà conto :

- *dell'ordine cronologico di spedizione dell'istanza tramite raccomandata A. R. o quella della data di invio se trasmessa per Pec o della data di presentazione se consegnata a brevi mani all'Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Lanuvio ;*

Permanendo ancora parità si procederà al sorteggio fra gli operatori interessati ;

In ogni caso, al soggetto che si aggiudica la concessione del posteggio nel mercato deve essere garantito il riconoscimento del criterio della presenza nel mercato per tutto il periodo di ammortamento stabilito.

La disponibilità dei posteggi verrà comunicata all'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'ufficio competente entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 90 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito delle pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Funzionario Responsabile sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 90 gg. dalla pubblicazione della stessa;

In caso di revisione della graduatoria, il termine di 90 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

Art. 12 VALIDITA' GRADUATORIE

- 1. Le graduatorie per le concessioni di cui al precedente articolo hanno validità permanente fino alla data di scadenza delle stesse ;*
- 2. Le graduatorie di cui sopra nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.*
- 3. Contro le medesime gli interessati potranno produrre ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione.*
- 4. La citata decisione sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.*

Art. 13 POSTEGGI NON OCCUPATI

- 1. L'assegnazione dei posteggi all'interno del mercato settimanale del Lunedì, non occupati dai titolari entro l'ora d'inizio delle operazioni di vendita, avviene a sorteggio, secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 7 della L. R. 18 / 1995 ;*
- 2. Il sorteggio è riservato agli esercenti il commercio in forma itinerante che non siano concessionari di posteggio nel medesimo mercato. Gli operatori che intendono partecipare al sorteggio, devono presentarsi al personale comunale addetto entro l'ora d'inizio della vendita, e per poter partecipare al sorteggio devono esibire l'autorizzazione in originale o copia della SCIA accompagnata da un valido documento di riconoscimento ;*

3. *I posteggi riservati ai produttori agricoli non occupati dai titolari entro l' ora di inizio delle operazioni di vendita, avviene a sorteggio, secondo le stesse modalità previste dal comma 2 dell' art 13 del presente Regolamento ;*
4. *Il sorteggio deve essere effettuato da un addetto della Polizia Municipale, eventualmente in presenza di un rappresentante di categoria . Verificati i posteggi non occupati si procede al sorteggio tenendo eventualmente conto del settore merceologico in cui operano i partecipanti al sorteggio.*

Art. 14

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

1. *Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo della di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l' autorizzazione per l' esercizio dell' attività di tipo C e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi . Il possesso del titolo di priorità è attestato ai sensi del comma 5 dell' art. 12 della L. R. 18 / 1995 ;*
2. *L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.*
3. *Il posteggio riservato ai produttori agricoli temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è assegnato, per la durata del periodo della non utilizzazione, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta. Per la partecipazione all' assegnazione del posteggio riservato ai produttori agricoli si applicano le norme previste nel presente articolo. Il possesso del titolo di priorità è attestato ai sensi del comma 5 dell' art. 12 della L. R. 18 / 1995.*

Art. 15

TRASFERIMENTO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

1. *Qualora al mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione della richiesta stessa, con lettera raccomandata e/o pec non risulti essere presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio che riguardi il posteggio richiesto.*

Art. 16

DIVIETO DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. *La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale ;*
2. *Lo scambio consensuale tra concessionari deve essere preventivamente autorizzato.*

Art. 17

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. *Nel caso di vendita dell'azienda, la concessione del posteggio può essere ceduta unitamente alla stessa ;*
2. *Nell' atto di concessione dell' area sarà precisata la specializzazione merceologica dei prodotti che si intendono vendere . Il concessionario dovrà sottoscrivere, per accettazione, che il posteggio verrà assegnato per una determinata specializzazione merceologica (Alimentare e Non Alimentare), variando la quale, senza preventivo assenso del Comune, la concessione decade. La specializzazione merceologica sarà vincolante e inderogabile anche per i casi di sub ingresso a qualsiasi titolo – per acquisto, affitto, donazione, eredità, ecc ... - Il mancato*

rispetto della corrispondenza di specializzazione merceologica comporterà il diniego al sub ingresso nel mercato. Il cedente dovrà dichiarare nell' atto di vendita, affitto o altro, quello che nel posteggio si è legittimamente autorizzati a vendere ;

3. *Al fine di assicurare l' equilibrio dell' offerta i posteggi del settore Non Alimentare non possono superare i 2/3 dei posteggi assegnati .*

Art. 18 REVOCA E DECADENZA

1. *Ai sensi dell' art. 3 comma 1 della L. R. 18 / 1995, si decade dall' autorizzazione all' esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l' attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell' avvenuto rilascio o, in caso di subentro ad attività esistenti, entro i sei mesi dalla data dell' atto di cessione d' azienda , salvo proroga nei casi di comprovata necessità ;*
2. *Il Responsabile dell' Area può revocare la concessione, sentita la Commissione di Mercato, per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune. In questo caso il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio ;*
3. *La concessione del posteggio può essere revocata, sentita la Commissione comunale per l' esercizio del commercio, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, nei seguenti casi:*
 - *per assenza ingiustificata dal mercato per un periodo superiore a tre mesi in un anno solare, nel caso di autorizzazione di tipo A, ovvero ad 1 / 4 del periodo complessivo nel caso di autorizzazione stagionale ;*
 - *per cessione totale o parziale del posteggio assegnato ;*
 - *per recidiva, nonostante diffida scritta, della inosservanza delle norme indicate nel presente Regolamento ;*
 - *per il mancato pagamento dell' intera annualità della tassa di posteggio .*
4. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli Operatori/assegnatari appartenenti al settore " Produttori Diretti ", in quanto la produzione e la vendita dei prodotti ricavati dal suolo possono essere limitate per stagione.*

Art. 19 REGISTRO DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

1. *E' istituito un Registro del mercato, nel quale sono elencati gli Operatori concessionari di posteggio. Nel registro dovranno essere riportate le generalità del concessionario, gli estremi dell' Autorizzazione amministrativa di cui alla legge n.18 / 95, le tabelle merceologiche,, nonché le assenze per l'anno solare.*

Art. 20 TASSA DI POSTEGGIO

1. *La riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche dovrà avvenire tramite versamento sul c. c. p. n. 11509940 intestato alla Tesoreria – causale : Canone occupazione suolo pubblico – posteggio mercato .*
2. *L'ammontare delle tariffe è fissato dai relativi Regolamenti Comunali COSAP E TARSU.*
3. *La tassa di cui al presente articolo deve essere pagata entro il 31 gennaio di ciascun anno se corrisposta in un' unica soluzione oppure in due soluzioni, entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio dell' anno di riferimento ;*

Gli operatori precari che sono presenti alla spunta (art.13 del presente regolamento) riceveranno dagli agenti della P. M. in servizio nella giornata mercatale un modulo di versamento precompilato che indica la somma da versare per la occupazione del posteggio in quel giorno di mercato. La ricevuta del versamento effettuato dovrà essere esibita agli stessi agenti di P. M. entro le ore 12,00 della medesima giornata di mercato.

- 4. Il mancato pagamento dell'intera annualità comporterà la revoca d' Ufficio dell' autorizzazione previa comunicazione al titolare . Il contribuente potrà sanare la propria posizione debitoria attraverso l' istituto del " **ravvedimento operoso** " previsto dall' art. 13 del Decreto Legislativo n. 472 / 1997 entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza .*

Art. 21

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE E BANCO DI VENDITA

- 1. Le attrezzature ed il banco di vendita del concessionario del posteggio per l'attività di vendita delle merci devono essere collocate entro il perimetro dell'area pubblica assegnata e delimitata.*
- 2. La copertura del banco di vendita deve essere realizzata ad un'altezza non inferiore a mt. 2,5 dalla sede stradale o Piazza.*
- 3. Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima dal suolo di mt. 0,50, fatta eccezione solo per i seguenti generi: terraglia, piante e fiori, ferramenta, mobili, articoli da spiaggia ed oggetti per l'arredamento della casa, che possono essere esposte direttamente sul suolo.*

Art. 22

CALENDARIO ANNUALE

- 1. Il mercato si svolgerà il giorno di LUNEDI' di ogni settimana, fatte salve eventuali deroghe previste dal presente Regolamento.*

Art. 23

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO FUORI POSTEGGIO

- 1. L'esercizio dell'attività fuori dal posteggio indicato nell'autorizzazione equivale ad esercizio di attività fuori dal territorio per il quale è valida l'autorizzazione e come tale è punito con le sanzioni previste dalla normativa vigente. Non può essere considerato "attrezzatura di vendita" il veicolo usato esclusivamente per il trasporto delle merci, anche se lo stesso viene fatto sostare nel posteggio. Se vengono violate le disposizioni di cui alla Legge Regionale n.28 del 22.12.1999, applicabili a detto tipo di commercio, si è assoggettati alle sanzioni previste dalla stessa Legge.*

Art. 24

PUBBLICITA' DEI PREZZI

- 1. A tutti i venditori dei generi di largo e generale consumo è fatto obbligo, ai sensi dell'art.38 della Legge 11 Giugno 1971, n.426, di indicare i prezzi delle merci poste sul banco di vendita in modo chiaro e ben visibile, anche mediante listino unico.*

(CAPO IV – CONTROLLO, GESTIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO)

Art. 25
NORME IGIENICO-SANITARIE

1. *Gli operatori del mercato che vendono prodotti alimentari, ivi compresi i loro dipendenti, devono osservare le norme igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente in materia.*
2. *Tutti i concessionari di posteggio hanno l'obbligo di dotarsi di appositi contenitori nei quali, durante l'esercizio dell'attività di vendita, raccoglieranno gli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere pulita l'area pubblica assegnata.*
3. *L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato. Al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori o, comunque, attenersi alle disposizioni del personale addetto alla gestione del mercato; Gli operatori che producono rifiuti particolari, quali cartoni di grosse dimensioni e simili, hanno la facoltà di raccogliere detti rifiuti, compattandoli e legandoli per renderli meno voluminosi possibile.*
4. *Il controllo igienico-sanitario nel mercato viene svolto dall'ASP competente per territorio con l'ausilio di personale della Polizia Municipale.*

Art. 26
GESTIONE, ORDINE E DISCIPLINA DEL MERCATO

1. *Il mercato locale è gestito direttamente dal Comune.*
2. *La competenza degli atti amministrativi relativi al mercato è affidata all'Ufficio Commercio.*
3. *L'ordine, la disciplina e il controllo del mercato locale sono assicurati dal personale della Polizia Municipale.*
4. *La vigilanza per il rispetto delle norme igienico – sanitarie è demandata all' ASP .*

(CAPO V – DIVIETI)

Art. 27
AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

1. *Nell'area del mercato è assolutamente vietata la pubblicità mediante l'uso di apparecchiature foniche, schiamazzi e urla da banditore.*
2. *Ai titolari " venditori di dischi, compact-disk, etc." è consentito l'uso di apparecchiature di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita della merce, mantenendo sempre il volume di tale apparecchiatura entro i limiti di moderazione, in modo tale da non arrecare disturbo.*

Art. 28
SPOSTAMENTO LUOGO E GIORNO DEL MERCATO

1. *Lo spostamento di luogo e/o giorno del mercato può essere operato per motivi di pubblico interesse, individuati nella necessità di:*
 - *rifare strade, piazze, condutture (idriche, fognarie, etc.);*
 - *evitare crolli e smottamenti;*
 - *assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica ;*
 - *assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada nonché la possibilità di accesso alla zona interessata dal mercato da parte di tutti i veicoli di soccorso.*
2. *Lo spostamento di luogo e/o giorno di svolgimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale.*
3. *Dello spostamento di luogo e/o giorno del mercato, l'Amministrazione Comunale dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima. In ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto, fatti salvi i provvedimenti di decadenza e revoca dell'autorizzazione, di decadenza della concessione del posteggio, previste rispettivamente dagli artt. 3 e 14 della l.r. 18/95.*
4. *In caso di trasferimento temporaneo ed urgente del mercato, sempre per motivi di pubblico interesse, tanto da non poter seguire l'iter amministrativo di cui sopra (punto 2 del presente articolo), il Sindaco provvederà con proprio provvedimento a trasferire ad altro sito il mercato medesimo. In questo caso si potranno avvisare gli operatori commerciali interessati anche la mattina stessa della giornata di mercato, prima del loro insediamento nell'abituale sito.*

Art. 29
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI VEICOLI

1. *Durante gli orari dell'esercizio di attività di mercato è vietata, sulle aree pubbliche ad esso destinate, la circolazione e la sosta a tutti i veicoli.*
2. *Il Sindaco, con propria Ordinanza, stabilisce per il giorno del mercato i divieti e le limitazioni relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli per le aree pubbliche interessate all'esercizio di attività di mercato con la messa in opera della relativa segnaletica verticale*

TITOLO III – POSTEGGI ISOLATI CONCESSI PER UNO O PIU' GIORNI LA SETTIMANA

Art. 30
POSTEGGI ISOLATI NON MERCATALI

*Il Comune, inoltre, per l' esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi di nuova istituzione può concedere per la durata di anni 12 (dodici) : **Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche (Tipologia B) per uno o più giorni alla settimana** ;*

*Gli spazi risultano essere quelli individuati nell' **Allegato “ A “** con le rispettive merceologie di vendita ;*

La predetta localizzazione potrà subire delle variazioni nel caso di utilizzo del suolo per fini istituzionali da parte del Comune, fermo restando la disponibilità di altra area nelle vicinanze fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Le autorizzazioni di cui sopra sono rilasciate nei limiti dei superiori posteggi appositamente previsti.

L'assegnazione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

A) per i posteggi del settore Alimentare :

1. Criterio correlato alla qualità dell'offerta : punti 05 così suddivisi :

- Vendita di prodotti biologici **punti 1,5**
- Vendita prodotti a Km zero **punti 1,5**
- Vendita prodotti tipici locale, del Made in Italy e prodotti della tradizione **punti 1**
- Organizzazione degustazione per la promozione di tali prodotti **punti 0,5**
- Partecipazione alla formazione continua **punti 0,5**

2. Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito : punti 03 così suddivisi :

- Vendita informatizzata o on – line **punti 0,5**
- Consegna della spesa a domicilio **punti 2**
- Vendita di prodotti preconfezionati (a seconda del target e dell' età della clientela) **punti 0,5**

14

3. Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica : punti 02 così suddivisi :

- Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra struttura ed il contesto **punti 1**
- Utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale **punti 1**

B) per i posteggi del settore Non Alimentare :

1. Criterio correlato alla qualità dell'offerta punti 05 così suddivisi :

- Vendita prodotti Made in Italy **punti 4**
- Partecipazione alla formazione continua **punti 1**

2. Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito punti 03 così suddivisi :

- Vendita informatizzata o on – line **punti 0,5**
- Consegna della spesa a domicilio **punti 2**
- Vendita di prodotti preconfezionati (a seconda del target e dell' età della clientela) **punti 0,5**

3. Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica : punti 02 così suddivisi :

14

- *Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra struttura ed il contesto* **punti 1**
- *Utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale* **punti 1**

Presentazione da parte dell' impresa partecipante alla selezione per l' assegnazione del posteggio (settore Alimentare e settore non Alimentare) del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio **punti 3**

In caso di parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 2 lett. a1) del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24. 01. 2013 (anzianità di Impresa riferita al commercio su aree pubbliche) :

- *Anzianità di iscrizione fino a 5 anni* **punti 40**
- *Anzianità di iscrizione maggiore di cinque anni e fino a dieci anni* **punti 50**
- *Anzianità di iscrizione oltre i dieci anni* **punti 60**

L' anzianità di impresa sarà riferita al commercio su aree pubbliche, e dovrà essere comprovata dalla durata dell' iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese ;

In caso di ulteriore parità di punteggio si terrà conto :

- *dell' ordine cronologico di spedizione dell' istanza tramite raccomandata A. R. o quella della data di invio se trasmessa per Pec o della data di presentazione se consegnata a brevi mani all'Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Lanuvio ;*

*Permanendo ancora parità si procederà al sorteggio fra gli operatori interessati ;
La disponibilità dei posteggi verrà comunicata all'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ;*

Art. 31

Autorizzazioni in occasione di eventi particolari (feste religiose, sagre, commemorazione dei defunti, attività di promozione del territorio, ecc.) o di riunione di persone (valide solo per la durata di svolgimento della manifestazione)

Le suddette autorizzazioni vengono rilasciate nel luogo di svolgimento degli eventi purchè l'assegnazione del posto sia compatibile con la circolazione stradale e previo nulla osta del Comando di P. M. relativo sia alla circolazione che al numero dei possibili posteggi – e , comunque, non possono avere una durata superiore a 59 giorni.

Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a fiere o sagre, devono essere presentate con le stesse modalità di cui agli articoli 5 e 12 della L.R. 1 marzo 1995 n° 18 almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento delle stesse.

La concessione del posteggio, che si trova nell'area di una fiera o di una sagra, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione e le relative Autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.

In fase di prima applicazione del presente regolamento, ai sensi della lettera c) del punto 8. dell' Intesa del 5 luglio 2012, ovvero fino alla scadenza del 7 maggio 2017 ai soggetti esercenti nei posteggi delle fiere si applica “ la limitazione di cui al punto 3. dell' Intesa “, ovvero il criterio prioritario del maggior numero delle presenze nella fiera al fine di consentire ai medesimi l' ammortamento degli investimenti sostenuti ai fini della partecipazione .

Decorso detto periodo di prima applicazione, ai sensi del punto 3. del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24. 01. 2013, alle procedure di selezione si applicano i criteri

prioritari stabiliti al punto 2. dell' Intesa medesima e, la priorità del 40% collegato al numero delle presenze pregresse, riguarderà sia le fiere la cui concessione avrà durata 12 anni, sia quelle assegnate con procedura di selezione a cadenza prestabilita (le fiere annuali). In questo ultimo caso il Comune garantisce per 12 (dodici) anni al medesimo operatore la partecipazione alla fiera, anche se il bando avrà cadenza annuale (e pertanto la priorità del 40% verrà fatta valere ogni anno per dodici anni).

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Pretorio Comunale.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione, sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

Il pagamento della COSAP dovrà essere effettuato in un' unica soluzione entro il primo giorno di occupazione del suolo pubblico .

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE (Tipologia C)

Art. 32

Svolgimento dell'attività itinerante

L' esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio comunale, purchè la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale, essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il traffico degli autoveicoli e dei pedoni, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzati ed in regola con il codice della strada.

Per gli esercenti che vendono prodotti alimentari è necessario che l'automezzo possieda i requisiti igienico-sanitari per legge, documentati da apposito certificato di idoneità sanitaria.

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci poste in vendita.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.

La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio comunale la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico-sanitario o in occasione di ricorrenze particolari. Pertanto i titolari di autorizzazione di tipo B, prima di esercitare la vendita, devono presentarsi al locale Comando di P. M. per essere informati delle eventuali limitazioni al commercio esistenti nel territorio.

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono in quanto applicabili le restanti disposizioni di cui al presente regolamento.

TITOLO V – COMMISSIONE PER IL COMMERCIO

Art. 33

COMMISSIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Presso il comune è costituita una Commissione per il commercio su aree pubbliche che è nominata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 18/95, dura in carica quattro anni ed è così composta:

- ✓ *dal Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente ;*
- ✓ *dal capo dell' Ufficio comunale o da un suo addetto al traffico e alla viabilità o dal comandante del corpo di Polizia Municipale ;*
- ✓ *dal Capo dell' Ufficio comunale o da un suo delegato addetto all' Urbanistica e al Territorio ;*
- ✓ *da tre rappresentanti delle organizzazioni di del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse ;*
- ✓ *da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale ;*
- ✓ *da un esperto di problemi della distribuzione ;*

La Commissione, che ha potere consultivo per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, ha il compito di esprimere il proprio parere in riferimento:

- a. *alla programmazione dell'attività ;*
- b. *alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi ;*
- c. *alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere ;*
- d. *alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche .*

TITOLO VI – SANZIONI E NORME FINALI

Art. 34

SANZIONI

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione di sanzioni amministrative, così come disposto dall'art. 20 della L. R. n. 18 / 95 e successive modifiche ed integrazioni ;

Ove non ricorrano ipotesi espressamente previste dalla L. R. n. 18 / 95 o da altre disposizioni di legge vigenti, per le violazioni delle norme del presente Regolamento si applica, ai sensi dell' art. 7 bis del D. Lgs n. 267 / 2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25, 00 euro a 500, 00 euro ;

In caso di recidiva (stessa violazione commessa due volte nell' anno solare), l' ufficio commercio trasmetterà all' operatore responsabile della violazione un provvedimento di formale diffida e contestuale sospensione dell' autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni. Detto provvedimento sarà notificato, ed eseguito con il ritiro temporaneo del titolo, dal Comando di P. M. , che provvederà, altresì alla successiva restituzione del titolo all' interessato al termine del periodo.

Art. 35 **Disposizioni transitorie**

Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere sono scadute prima della data di entrata in vigore del D. Lgs 59 / 2010, e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico, ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017 – 2010), le seguenti disposizioni transitorie :

- tutte le concessioni scadute e rinnovate o rilasciate dopo l' entrata in vigore del D. Lgs n. 59 / 2010, sono automaticamente prorogate per 7 anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso ;
- le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore dell' Intesa della Conferenza Unificata (5 luglio 2012) ed i 5 anni successivi all' Intesa stessa sono prorogate di diritto fino al termine di tale periodo e, pertanto fino al 4 luglio 2017 ;
- le concessioni scadute prima dell' entrata in vigore del D. Lgs n. 59 / 2010 e che sono state rinnovate automaticamente, mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio o del rinnovo ;

Art. 36 **NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nella Legge Regionale 1 Marzo 1995, n.18, nonché alle disposizioni e normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ed eventuali, successive modifiche.

I requisiti igienico-sanitari per la vendita e la somministrazione nelle aree di mercato sono quelle previste dalle specifiche normative vigenti in materia.

Art. 37 **VARIAZIONI AL REGOLAMENTO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia, le disposizioni contenute nel presente Regolamento dandone comunicazione ai concessionari di posteggio mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge

Art. 38

ENTRATA IN VIGORE E CLAUSOLA ABROGATIVA ESPRESSA

1. *Dalla esecutività della deliberazione di approvazione e dalla sua pubblicazione all' Albo on – line del Comune, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.*
2. *Il presente Regolamento si intende automaticamente adeguato in caso di emanazione di nuove normative specifiche in materia.*

ALLEGATO " A "

ELENCO POSTEGGI ISOLATI NON MERCATALI :

VENDITA PRODOTTI NON ALIMENTARI (tappeti, vasi, lampadari, utensili, piante, abbigliamento etc.)

- **A8** → VIALE LAZIO (Altezza Civico 187) ;

VENDITA CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CON AUTOMARKET :

- **A4** → PIAZZA A. DIAZ (Slargo adiacente ex pizzeria Statello) ;
- **A5** → PIAZZA A. DIAZ (Confluenza Via Maria Vergine) ;
- **A10** → VIA NAPOLI – (Strada collegamento Via Platani) ;

VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI (formaggi, salumi, dolci, frutta secca, etc.)

- **A6** → VIALE G. FIORENZA (slargo adiacente Tabacchi Gulisano) ;
- **A7** → VIA ANAPO (Villetta Agliastrello) ;
- **A1** → VIA PISTOIA (Scuola Materna) ;

PRODUTTORI AGRICOLI :

- **A2** → VIA ADDOLORATA (ex Consorzio) ;
- **A3** → VIALE LAZIO (altezza Civico 113) ;
- **A9** → VIA TOMASEO ;
- **A11** → PIAZZA FIRENZE ;